



Atto Dirigenziale n° 3254/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA
Proposta n° 1086/2016**

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN
COMUNE DI CONCESIO (BS), VIA CASELLO 19/45 DALLA DITTA CANNIELLO
ATTILIO, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONCESIO (BS) VIA CASELLO 43.**

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre 2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014 attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Valutazione Ambientale - Protezione Civile – Legge Valtellina fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di gestione rifiuti:

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r.

Documento Firmato Digitalmente

- nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;
-

Visti i seguenti atti in materia di emissioni in atmosfera:

- legge regionale n. 24 del 11/12/2006, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 01/01/2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31/12/2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 06/06/2006 della Regione Lombardia, relativa all’applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- circolare della Regione Lombardia 1/amb/2007 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, n. 7/16103 del 23/01/2004, n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto del dirigente di struttura della Regione Lombardia n. 8213 del 06/08/2009 allegato A, relativo ai 36 allegati tecnici all’autorizzazione generale per attività in deroga secondo l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive;
- allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 16103 del 23/01/2004 per Settore trasformazione materie plastiche e gomma;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, recante l’autorizzazione generale per impianti ed attività ‘in deroga’ ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per attività industriali/artigianali, e successive modifiche ed integrazioni (atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009, recante integrazione con l’allegato tecnico n. 36 Elettroerosione; atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011, recante modifica dell’allegato tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche; atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012, recante sostituzione dell’allegato tecnico n. 32 – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; atto dirigenziale n. 3089 del 05/09/2012, recante integrazione con gli allegati tecnici n. 37 per impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW e n. 38 per gruppi elettrogeni e motori di emergenza, nonché modifiche ed integrazioni alla luce del decreto legislativo 128/2010;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012, recante l’Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 7/20138 del 23/12/2004 recante l’Autorizzazione in via generale sia agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, che agli impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 9201 del 30/03/2009, recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (decreto legislativo n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 21204/2005”;

Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- regolamento regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento della acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, “Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali”;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Premesso che:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all’articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e s.m.i. già esercitate dall’Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d’Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l’Ufficio d’Ambito di Brescia;

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di CONCESIO, registrata al P.G. con il n. 53411 in data 29/04/2015, con la quale il Sig. Canniello Attilio, nella sua qualità di rappresentante della ditta **CANNIELLO ATTILIO**, avente sede legale in comune di CONCESIO (BS), Via Casello, 43, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **CONCESIO (BS), Via Casello, 19/45**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

- comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. R1630), efficace fino al giorno 07/07/2018;
- autorizzazione allo scarico rilasciata da Ufficio Ambito di Brescia con atto n. 94 del 08/06/2011, avente scadenza il giorno 08/06/2015;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Provincia di Brescia con atto n.2201 del 08/07/2009, avente scadenza il giorno 08/07/2024;

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con nota P.G. n. 65584 del 27/05/2015, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con note registrate al

P.G. n. 78341 del 26/06/2015, n. 95786 del 03/08/2015, n. 100898 del 21/08/2015, n. 120917 del 13/10/2015 e n. 148424 del 17/12/2015;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 17, Mapp. n. 127-128-129-160 e 486 comune censuario di CONCESIO (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato n. 32091 del 25/06/2015), ha la seguente destinazione urbanistica:
- Ambito di riqualificazione urbana;
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Dato Atto che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'articolo 22 del regolamento regionale n. 3 del 24.03.2006, agli articoli. 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06 e 9 del regolamento regionale n. 4/2006, nonché quanto previsto dal Decreto Ministeriale 05.02.1998 e s.m.i.;

Rilevato che l'AUA richiama e sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a novanta giorni (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) e che il SUAP competente al rilascio del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

Richiamato l'articolo 107, c. 1, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, cc. 1 e 2, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – “Sezione recupero rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – “Sezione scarichi industriali in pubblica fognatura”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – “Sezione emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **29.991,06 (Euro ventinovemilanovecentonovantuno/06)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 498 di rifiuti non pericolosi pari a € 8.795,67,
 - recupero di t/anno 2000 di rifiuti non pericolosi pari a € 21.195,38.

Ritenuto:

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, ASVT S.p.A., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), Legge. Regionale 26/2003 e s.m.i., pervenuto all'Ufficio Ambito di Brescia in data 16/12/2015 al Documento Firmato Digitalmente

PG n. 7521/2015;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 278, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Rilevato che:

- con nota del 06/11/2015 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 18/05/2016 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'Allegato "AUA - Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti con esito favorevole;
- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti),
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 1 n. 267 del 8 agosto 2000, (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

dispone

Documento Firmato Digitalmente

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **CANNIELLO ATTILIO** (C.F. CNNTTL36R02C948Y), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di CONCESIO (BS), Via Casello, 19/45, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, nell'allegato AUA - Sezione recupero rifiuti, Sezione emissioni in atmosfera e Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" con planimetria della rete raccolta acque di prima pioggia che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal Decreto Ministeriale 05/02/1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del Decreto Ministeriale del 05/02/1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – “Sezione recupero rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – “Sezione scarichi industriali in pubblica fognatura”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'Allegato – Sezione Emissioni in atmosfera, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.) e la ditta dovrà:
 - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'Arpa;
 - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
6. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali

- o regionali lo esigano;
8. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
 9. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
 10. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
 11. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
 12. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
 13. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
 14. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1772**;
 15. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **29.991,06 (Euro ventinovemilanovecentonovantuno/06)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 16. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
 17. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
 18. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
 19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 27-05-2016

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Sezione "RECUPERO RIFIUTI"

Tabella descrittiva - RIFIUTI

RAGIONE SOCIALE	CANNIELLO ATTILIO	CODICE FISCALE	
		CNNTTL36R02C948Y	
SEDE LEGALE	CONCESIO (BS) – Via Casello, 43		
SEDE INSEDIAMENTO	CONCESIO (BS) – Via Casello, 19/43	FOGLIO N. 17	
		MAPP. N.	127- 128- 129- 160 e 486
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	SUPERFICIE TOTALE OCCUPATA	mq 2.174	
	SUPERFICIE COPERTA	mq 943	
	SUPERFICIE SCOPERTA	mq 1.231	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	VIGENTE P.G.T.	
LEGALE RAPPRESENTANTE	CANNIELLO ATTILIO nato il 02/10/1936 a CONCESIO (BS) Residente in Via Casello, 41 - CONCESIO (BS)		
RESPONSABILE TECNICO	CANNIELLO SANDRA nata il 01/11/1969 a BRESCIA residente in via Casello n .41 - CONCESIO (BS)		

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 2.174 mq; l'impianto è sito nel comune di CONCESIO (BS) Via Casello, 19-45 è censito al NCTR del comune di CONCESIO al foglio n. 17 mapp. 127-128-129-160 e 486; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona "Ambito di riqualificazione urbana " come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di CONCESIO (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

		<i>[100299] e [120199]</i>					
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210							
120101							
150104							
160117							
170405							
190102							
190118							
191202							
200140							
TOTALE		120	360	400	1200	0	0

03.02		<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</i>				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120199	<i>rifiuti non specificati altrimenti: rottame e spezzoni di alluminio</i>						
170402	<i>alluminio</i>						
TOTALE		8	4	25	15	0	0

03.02		<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</i>				R4 R13		03.02.3 lett. a 03.02.3 lett. c	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
110501									
110599									
120103									
120104									
150104									
170401									
170403									
170404									
170406									
170407									
191002									
191203									
200140									
TOTALE		300	900	0	0	700	2000		

04.01		<i>scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot</i>				R13	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
060902							
100601							
100602							
100809							
100811							

101003							
TOTALE		35	100	150	450	0	0

04.03 schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe		R13					
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100601							
100602							
100699							
TOTALE		35	100	150	450	0	0

2. Prescrizioni

- 2 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.9 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.10 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.11 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione

incendi, osservando comunque quanto segue:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.12 Piani

• Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

• Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;

- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

Sezione “SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA”

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente lo scarico di acque di prima pioggia derivanti dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolte nel comune di Concesio (BS) in via Casello n. 43, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: CANNIELLO ATTILIO

Sede legale: via Casello n. 43, comune di Concesio (Bs)

Sede insediamento: via Casello n. 19/43, comune di Concesio (Bs)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- l'insediamento è adibito a fonderia e recupero di rifiuti non pericolosi. La superficie totale è di 2174 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 943 m² e superficie scoperta impermeabile pari a 1231 m². La superficie scolante è pari a 1728 m² e comprende le superfici scoperte impermeabili di pertinenza dell'attività e le coperture della fonderia;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (1728 m²) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in n.2 vasche di accumulo con volume utile di 10 m³ e successivamente trattate mediante disoleatore prima di essere smaltite in pubblica fognatura ;
- le acque pluviali del deposito e della tettoia, unitamente alle acque di seconda pioggia vengono recapitate in pozzo perdente in grado di smaltire le acque di eventi con un tempo di ritorno di 2 anni, con troppo pieno nella pubblica fognatura;
- la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel Torrente Marchesina;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha fatto presente che le attività sono svolte all'interno dei fabbricati dell'insediamento e che l'eventuale stoccaggio all'aperto avvieni all'interno di cassoni chiusi o coperti da teli in modo da impedire il dilavamento dei materiali contenuti al loro interno;

Tipologia degli scarichi

Le acque dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico S1 di acque di prima pioggia con recapito nella pubblica fognatura i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente e nella *Scheda dati tecnici degli scarichi*:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m3/anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	Acque di prima pioggia	1595321	5051408	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via Casello

deve rispettare a monte della confluenza con la condotta comune i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna *Scarico in acque superficiali*;

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a. verificare la possibilità di smaltire le acque pluviali dell'autorimessa/abitazione/portico in un recapito diverso dalla pubblica fognatura;
- b. devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque di prima pioggia;
- c. devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque reflue industriali;
- d. deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
- e. deve essere mantenuta in buono stato di funzionalità la valvola automatica/motorizzata o pneumatica, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;
- f. il pozzetto di ispezione/campionamento a valle del Sifone Firenze dovrà essere reso cieco con sistema o guarnizione antiodore;
- g. entro tre mesi deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- h. la modalità di gestione dei materiali depositati all'aperto deve avvenire conformemente a quanto riportato in relazione tecnica e nelle premesse della presente autorizzazione;
- i. per la verifica di quanto prescritto al punto 3 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza nella condotta comune; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Ferro, Idrocarburi totali, Nichel, Rame, Piombo e Zinco a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;

- j. le analisi di cui alla precedente lettera i) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- k. lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- l. in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
- m. lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- n. la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- o. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- p. la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia;
- q. qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- r. entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;

5. INDICAZIONI

- i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- qualora gli insediamenti o parte di essi ricadessero all'interno della fascia di rispetto di captazioni di

acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;

- si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
- si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 ('Modifiche'), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 124, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova AUA;
- in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione; analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dovrà inoltre essere comunicato qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
- qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Brescia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore ASVT S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
- i volumi di acque di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'Ufficio d'Ambito;
- le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 indicato di seguito dovranno essere ammesse nel rispetto del Regolamento del S.I.I.

SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento

Ragione sociale CANNIELLO ATTILIO
Partita I.V.A. / Codice Fiscale P.IVA 00627590177, C.F. CNNTTL36R02C948Y
Sede legale Concesio (Bs), via Casello n. 43
Indirizzo attività industriale Concesio (Bs), via Casello n. 43
Codice ISTAT attività
Numero addetti
Codice ISTAT Comune 17061
Provincia Brescia
Codice A.T.O. 2

Scarico n. S1:

Dati generali scarico

Codice scarico 017061R0393001H
Tipologia reflui Acque di prima pioggia
Provenienza reflui Prima pioggia
Limiti allo scarico Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in acque superficiali
Coordinata X Gauss Boaga 1595321
Coordinata Y Gauss Boaga 5051408
Tipologia di scarico R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale MISTA

Dati tecnici scarico

Modalità di scarico Occasionale
Sistema di depurazione adottato Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali Sì
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc] N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento
Scarico di sostanze pericolose No

(Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs.
152/06)

Sezione "EMISSIONI IN ATMOSFERA"

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di:

- fusione e recupero di rottame metallico non ferroso,

svolte nel comune di CONCESIO (BS) - VIA CASELLO 19/45, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di emissioni in atmosfera.

Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*

Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	CANNIELLO ATTILIO
Sede legale	VIA CASELLO 43 - CONCESIO (BS)
Sede stabilimento	VIA CASELLO 19/43 - CONCESIO (BS)

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.P.R. n. 59/2013, diretta a sostituire, tra l'altro, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera indicata nella tabella sotto riportata.

<i>Autorizzazioni precedenti:</i> atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2201 del 08/07/2009
<i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E1
<i>Emissioni dismesse:</i> -
<i>Emissioni oggetto di modifica:</i> -
<i>Emissioni nuove:</i> -
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:</i> -
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> -

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -

3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.

L'azienda si occupa della produzione di pani di ottone tramite la fusione e il recupero di rottame metallico non ferroso. Le materie prime utilizzate sono: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe costituiti da rame, alluminio, piombo, bronzo, ottone, zinco, rifiuti di rottami di metalli preziosi e loro leghe rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi. Il materiale viene ritirato presso i clienti e successivamente depositato nei box collocati all'interno della struttura al coperto. Il materiale da recuperare viene portato nella zona adibita alle operazioni di fonderia, mediante carrello elevatore. Successivamente il materiale viene caricato in forno fusorio, collegato all'emissione ad esso dedicata E1, per la produzione dei pani di ottone.

All'impianto è collegato un solo forno fusorio, la cui capacità produttiva, calcolata su 24 ore lavorative, risulta inferiore a 20 t/giorno (forno da 2 t con durata minima del ciclo fusione di 5 ore).

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.

La ditta richiede il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera cui si fa rinvio:

Allegato n. 4 alla d.G.R. n. 11667 del 20/12/2002 per fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;

Fusione e recupero materiali non ferrosi

Tabella 1. Materiali (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

ID	Tipologia	Denominazione commerciale	Fase lavorativa	Già utilizzata	Quantità in t/anno		Frase di rischio
					Attuale	Prevista	
	Rifiuti metallici		fusione	SI	Come da sezione rifiuti		
	Distaccante*	Borace pentaidrato	fusione	SI	1,5	1,5	

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

Tutti i materiali metallici vengono stoccati in azienda, all'interno del box posto al coperto.

Il prodotto distaccante è confezionato in sacchi, riposto sempre nel magazzino aziendale al coperto.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Caricamento forno fusorio	forno fusorio	SI	E1	-
Fusione metalli	forno fusorio	SI	E1	-
Colata	Forno fusorio/lingotteria	SI	E1	-
Distaffatura	Asta punta ricurva	SI	E1	-

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da attività di recupero rifiuti mediante fusione. Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione E1 – Fusione (n. 1 forno ribaltabile + colata)	
Portata 17.000 Nm ³ /h	Altezza camino 6 m
Diametro camino 550 mm	Temperatura Ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: Depolveratore a secco D.MM.01 (ciclone) e depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01 (filtro a tessuto).	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	

Inquinante	Limite
Materiale particolato (1)	10 mg/Nm ³
Silice libera cristallina (2)	3 mg/Nm ³
I.P.A.	0,01 mg/Nm ³
C.O.V. _{N.M.}	20 mg/Nm ³
Aldeide formica + fenolo (3)	5 mg/Nm ³
Σ (Pb, Mn, Cu, Cr, V, Sn e composti) (2)	5 mg/Nm ³
Σ (Cr VI, Ni, Co, As; Cd) (2)	1 mg/Nm ³
Boro e composti	2 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
HCl	10 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
NH ₃	5 mg/Nm ³
PCDD/F	0,1 ng/Nm ³ I-TEQ
P.C.B. (4)	-
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato al Capitolo 6	
Note:	
(1) Inteso come polveri totali	
(2) Valore compreso nel limite delle polveri totali	
(3) Compresi nel limite dei C.O.V.	
(4) Analisi da effettuarsi a scopo conoscitivo	
I fumi di combustione del bruciatore a GPL a servizio del forno di fusione sono inviati al medesimo punto di emissione E1.	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell’inquinante, limiti e note”, comporta l’installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L’organo comunale competente in qualità d’Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l’adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L’Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall’utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l’efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d’emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali

situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

☐ In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto***.

☐ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che non sono presenti impianti, classificati ad attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, per la produzione di energia termica e/o elettrica.

E' installato un bruciatore alimentato a GPL di potenzialità 348-754 kW a servizio del forno fusorio. I fumi di combustione di tale bruciatore sono convogliati al punto di emissione E1.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Tutte le fasi lavorative in cui si articola il processo produttivo devono essere condotte evitando la produzione di emissioni diffuse. La movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve sempre avvenire in big-bags o contenitori chiusi;